

## **Informativa per il cliente ai sensi della LCA e Condizioni generali Protezione giuridica professionale per i soci della Swiss Paramedic Association**

La presente informativa per il cliente offre una panoramica concisa dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nella proposta/conferma di assicurazione e nelle condizioni d'assicurazione. Per tutti gli altri aspetti non espressamente documentati vale la LCA.

CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A. (CAP) con sede legale in Wallisellen è assicuratore e detentore del rischio della presente soluzione di protezione giuridica. Tale assicurazione è un'assicurazione contro i danni.

### **1. Parti contraenti**

Swiss Paramedic Association ha stipulato con CAP un contratto d'assicurazione collettivo che concede alle persone assicurate (vedi cifra 2) il diritto a prestazioni (vedi cifra 3) da parte dell'assicuratore.

### **2. Persone assicurate**

Le persone assicurate vengono definite dall'articolo 1 delle Condizioni generali qui di seguito.

### **3. Scopo della protezione assicurativa**

I rischi e le prestazioni assicurati vengono definiti negli articoli 2 e 3 delle Condizioni generali qui di seguito. Le esclusioni dalla protezione assicurativa vengono definite nell'articolo 6 delle stesse.

### **4. Durata della protezione assicurativa**

La durata della protezione assicurativa viene concordata tra la persona assicurata e Swiss Paramedic Association. Condizioni particolari riguardanti la durata temporale della protezione assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono definite nell'articolo 4 delle Condizioni generali qui di seguito.

### **5. Ammontare del premio**

L'ammontare del premio annuale viene comunicato alla persona assicurata da parte di Swiss Paramedic Association ed è versato alla stessa secondo le modalità concordate.

### **6. Obblighi della persona assicurata**

Gli obblighi si evincono dall'articolo 5 delle Condizioni generali qui di seguito e dalla LCA. Tra gli obblighi principali della persona assicurata vi sono ad esempio:

- In caso di sinistro che possa dar luogo a un intervento, la persona assicurata deve immediatamente dare comunicazione dello stesso, indicando dettagliatamente le circostanze dell'evento.
- L'assicurato si impegna a non nominare legali, avviare procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi senza aver prima ottenuto il consenso di CAP e senza aver fornito prima a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro.

### **7. Informazioni sull'utilizzo dei dati personali**

Siamo impegnati ad eseguire il nostro compito nel migliore dei modi. A tale fine rileviamo, trattiamo e conserviamo i dati personali (nome, indirizzo ecc.), i dati della proposta, del contratto (durata del contratto ecc.) e i dati riguardo al suo sinistro (annuncio del sinistro ecc.). Tali dati vengono conservati secondo le prescrizioni di legge e con la massima diligenza. Se necessario per la gestione del sinistro o la gestione del contratto possiamo trasmettere i dati a persone terze, ad esempio a un altro assicuratore.

### **8. Ombudsman in caso di divergenze d'opinioni**

Divergenze d'opinioni riguardanti il contratto assicurativo possono essere sottoposte all'Ombudsman delle Assicurazioni private (<https://ombudsman-assicurazione.ch/>). L'Ombudsman media tra le parti e aiuta a trovare una soluzione condivisa.

## Condizioni generali (CG)

### Protezione giuridica professionale per i soci della Swiss Paramedic Association

Edizione 01.2025

**Assicuratore e detentore del rischio:** CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA  
Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen

#### 1. Persone e qualità assicurate

Il socio della Swiss Paramedic Association che ha richiesto la Protezione giuridica è assicurato nell'esercizio dell'attività professionale.

#### 2. Controversie e procedure assicurate a titolo esclusivo

Sono assicurati esclusivamente le controversie, i procedimenti e i consigli giuridici di seguito:	Somma assicurata in CHF	Validità territoriale
a) <b>Diritto del lavoro:</b> Controversie di diritto del lavoro con il datore di lavoro	300'000	CHF/FL
b) <b>Risarcimento:</b> Far valere, in quanto parte lesa, pretese extracontrattuali in materia di responsabilità civile, così come le procedure penali ad esse congiunte.	300'000	CHF/FL
c) <b>Legge sull' aiuto alle vittime:</b> Far valere delle pretese derivanti dalla Legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime	300'000	CHF/FL
d) <b>Diritto penale e amministrativo:</b> Difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito di infrazioni per negligenza o in casi di legittima difesa o di stato di necessità o di obbligo professionale. Quando l'assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni presunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa, di uno stato di necessità o obbligo professionale al termine della procedura la CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già compensate dal tribunale competente (ad esclusione della non entrata nel merito, dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia)	300'000	CHF/FL
e) <b>Controversie in materia di viaggi di lavoro:</b> Difesa penale e amministrativa, nonché assistenza legale nelle richieste di risarcimento per responsabilità civile extracontrattuale e controversie con le compagnie assicurative private coinvolte	300'000	CHF/FL
f) <b>Difesa amministrativa:</b> Se l'autorità sanitaria competente avvia un procedimento amministrativo nei confronti della persona assicurata in seguito all'esercizio della sua attività professionale	300'000	CHF/FL
g) <b>Diritto delle assicurazioni:</b> Controversie con assicurazioni private o pubbliche (comprese casse pensioni, casse di disoccupazione, casse malattia e infortuni) che coprono l'assicurato nell'esercizio della sua attività professionale	300'000	CHF/FL
h) <b>Consigli giuridici:</b> Consigli giuridici dati dal servizio giuridico della CAP per i rischi coperti	300'000	CHF/FL
<b>L'assicurazione vale nell'ambito della circolazione e non circolazione</b>		

### 3. Prestazioni assicurate

Per sinistro CAP eroga le seguenti prestazioni fino a concorrenza delle somme assicurate indicate all'art. 2:

- a) Le prestazioni del servizio giuridico della CAP.
- b) Prestazioni in contanti per:
  - **Spese di perizie e di analisi** autorizzate da CAP oppure ordinate da un'autorità civile, penale o amministrativa
  - **Spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione** e anticipi sulle spese giudiziarie
  - **Indennità alla controparte attribuite all'assicurato**
  - **Onorari di avvocati** come da tariffe dell'uso locale e del mercato (sono inclusi gli onorari di un avvocato della prima ora, a condizione che il caso sia assicurato ai sensi dell'art. 2)
  - **Cauzioni penali** (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva)

La CAP non paga alcun risarcimento del danno, né quello che l'assicurato stesso richiede, né quello che gli viene imposto. Da tale importo vengono detratte le spese e ripetibili attribuite all'assicurato in via giudiziaria o transattiva.

- c) **Franchigia:** La persona assicurata si assume una franchigia del 20% dei costi esterni per ogni sinistro.
- d) La CAP può liberarsi dall'obbligo di versare prestazione adempimento con l'indennizzo del beneficio materiale della vertenza.
- e) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'articolo 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

### 4. Validità territoriale e temporale

- a) Per le controversie e i procedimenti di cui all'art. 2 fa fede la validità territoriale e temporale di cui all'art. 2.
- b) La CAP accorda protezione giuridica quando la necessità d'assistenza legale è intervenuta o si sia manifestata palesemente dopo l'entrata in vigore della copertura assicurativa. La CAP non accorda protezione giuridica quando la necessità d'assistenza legale sia stata notificata dopo la fine dell'assicurazione.
- c) La copertura assicurativa termina se l'assicurato perde la sua qualità di socio o in ogni caso con la cessazione del rapporto assicurativo tra CAP e la Swiss Paramedic Association.

### 5. Gestione di un sinistro

- a) La richiesta di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a: **CAP Protezione Giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, Tel. +41 (0)58 358 09 09, capoffice@cap.ch, www.cap.ch.**
- b) Senza il consenso di CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. **Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze, che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.**
- c) Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha facoltà di scegliere il rappresentante legale. Se CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali provenienti da diversi studi e CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.
- d) In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.

In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP.

L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.

L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propositagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura, fino a concorrenza dell'importo massimo della somma assicurata.

## **6. Casi e prestazioni non assicurati**

- a) Casi non menzionati all'art. 2 e prestazioni non menzionate all'art. 3.
- b) Casi in cui, al momento del sinistro, l'assicurato non era in possesso di una valida licenza di condurre oppure non era abilitato alla guida del veicolo.
- c) Spese penali o amministrative; Spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; risarcimento dei danni e costi a carico di un responsabile terzo o di un'assicurazione di responsabilità civile.
- d) Controversie in materia di solo incasso, nelle quali l'esistenza e l'ammontare del credito non sono oggetto di contestazione.
- e) Spese di esecuzioni e di fallimenti.
- f) Controversie in relazione a pretese cedute alla persona assicurata.
- g) Controversie e procedure relative ad imposte, tasse, emolumenti o ad affari doganali.
- h) Controversie in relazione al diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni.
- i) Controversie in relazione alla proprietà intellettuale.
- j) Sinistri verificatisi in seguito a guerra, sommossa o serrata oppure causati da fissione o fusione nucleare.
- k) Controversie o conflitti di interesse tra persone assicurate dalla stessa polizza (tale esclusione non è applicabile al contraente d'assicurazione stesso).
- l) Quando l'assicurato vuole agire contro la Swiss Paramedic Association, la CAP o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

## **7. Sanzioni / Embarghi**

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, non indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali, economiche e/o finanziarie, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche, commerciali e finanziarie nazionali in materia.

## **8. Informazioni sulla tutela dei dati personali**

Swiss Paramedic Association come anche CAP tratta i dati degli assicurati con il massimo riserbo e procede alla loro lavorazione e conservazione nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi desiderati (ad es. stesura di un preventivo o di una polizza o invio di documentazione) e non vengono trasmessi a terzi. Per garantire al cliente una copertura assicurativa completa contenendo i costi, i servizi di CAP vengono erogati in parte da aziende giuridicamente indipendenti con sede sul territorio nazionale e all'estero (società del Gruppo Allianz o imprese partner). L'assolvimento degli obblighi contrattuali impone a CAP la trasmissione dei dati degli assicurati sia all'interno sia all'esterno del Gruppo. I dati vengono inoltre trattati da CAP per scopi interni di marketing connessi al processo di ottimizzazione dei prodotti. Gli assicurati hanno diritto a essere informati e, se ricorrono determinate condizioni, a richiedere la rettifica, il blocco o l'eliminazione dei dati archiviati su supporti elettronici o in dossier.

Ulteriori informazioni, anche su altri impieghi e destinatari dei vostri dati e sui vostri diritti, si trovano nelle nostre Informazioni sulla protezione dei dati ([www.cap.ch/privacy](http://www.cap.ch/privacy)).

